

## Allegato 1

### Proposta di modifica dell'art. 142 del D.L.vo 42/2004 (in rosso)

Il testo dell'attuale art. 142, comma 2, del D.L.vo 42/2004 dovrebbe essere integrato come segue (aggiunta evidenziata in rosso):

*“La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), **f), limitatamente ai parchi e riserve regionali,** g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:*

*a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;*

*b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;*

*c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.”.*